

REGOLAMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVILEGIATE PER I CIMITERI COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. 563 del 16.12.1974 e successivamente modificato con deliberazioni C.C.114 DEL 30.05.1991 e C.C. 28 del 27.02.1992

Art.1

In ordine all'articolo 61 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sono costituite nel Cimitero Urbano sepolture privilegiate da concedere a privati sotto l'osservanza del suddetto regolamento e delle disposizioni contenute nel presente.

Art.2

Le sepolture privilegiate si fanno:

- 1) in posti speciali in muratura;
- 2) nelle arche o cappelle;
- 3) in uno spazio speciale a sterro.

CAPITOLO I – POSTI SPECIALI

Art.3

I posti speciali in muratura di cui al n.1) del precedente articolo 2 si distinguono in loculi a colombario e ossari.

Art.4

I loculi, compatibilmente con le esigenze dei cimiteri, possono essere concessi, ai prezzi stabiliti con delibera del Consiglio Comunale, anche quando la persona cui sono destinati sia ancora in vita, purché abbia compiuto 75 anni od a persona che si trovi in rapporti di parentela (ascendente, marito o moglie) con un defunto la cui salma sia già tumulata nel caso vi sia disponibilità di loculo contiguo.

Il Sindaco, per gravi e giustificati motivi, può autorizzare la concessione a persone che non abbiano compiuto i 75 anni.

Gli ossari sono concessi in occasione di esumazioni, estumulazioni o rinvenimento di resti. Contemporaneamente possono essere concessi ossari vicini per la tumulazione del coniuge, di parenti od affini in attesa di esumazione od estumulazione.

Art. 5-6-7-8-9-10-11-12 (abrogati C.C.114/91)

Art.13

I posti suddetti sono ceduti per 30 anni salvo per altro le modificazioni che si ritenessero necessarie per l'ordinamento generale dei cimiteri. Nel caso che uno dei posti di cui al presente capitolo venisse reso libero per qualsiasi motivo, prima della scadenza sopra fissata, esso ritornerà di diritto al Comune, il quale sarà tenuto a rimborsare al titolare della concessione il prezzo pagato all'epoca dell'acquisto con una svalutazione annuale del 5% per i primi dieci anni e frazioni di essi e del 2,50% per i successivi 15 anni o frazioni di essi. Trascorso il 25° anno i posti lasciati liberi ritornano al Comune senza che lo stesso sia tenuto ad alcun rimborso. E' assolutamente vietato agli acquirenti dei posti speciali di rivendere o locare i medesimi a privati o ad altri Enti diversi dal Comune di Volterra. La presente normativa si applica alle vecchie concessioni perpetue. I posti di tale tipo tornano di diritto al Comune senza alcun rimborso.

Art.14

La cassa che racchiude il corpo dovrà avere dimensioni esterne non superiori a mt.2,05 di lunghezza, mt.0,60 di larghezza e mt.0,40 di altezza, salvo casi particolari. In ciascun posto comprato non potrà deporsi che un cadavere, fatta solo eccezione per i casi contemplati dalla Legge di Polizia Mortuaria.

Art.15

I posti sono venduti dall'Amministrazione Comunale completamente ultimati e a sua cura e spese verrà effettuata l'apposizione della lapide numerata sulla quale, a cura della famiglia, sarà inciso il nome e cognome del defunto e data di nascita e morte. Resta a carico della famiglia la muratura per la chiusura del posto.

Art.16

Oltre le indicazioni obbligatorie di cui sopra potranno essere, sempre a cura della famiglia, incise sulle sepolture altre indicazioni od epigrafi purché in conformità con il successivo articolo 36.

Art.17

Qualora la famiglia del defunto desiderasse nella lapide ornamenti od altro dovrà presentarne domanda munita del relativo disegno all'Ufficio Tecnico Comunale, la quale previo parere dello stesso dovrà riportare l'approvazione della Giunta. Tali lavori la famiglia dovrà farli eseguire a cura e spese proprie non oltre due mesi dal giorno dell'occupazione.

Sono consentiti trattamenti di modifica alla superficie delle pietre tombali dei loculi a condizione che siano realizzati in alabastro o marmo naturale e non sporgano più di quattro centimetri.

Art.18

Ove entro i termini stabiliti dall'articolo precedente non fossero stati eseguiti lavori di alcun genere, il Comune farà eseguire quelli obbligatori di cui all'articolo 15 con rivalsa sulla famiglia.

Art.19

Il mantenimento di posti sarà a carico degli acquirenti e loro eredi i quali dovranno farvi quelle riparazioni che venissero richieste dagli Uffici Comunali. In caso di inosservanza saranno eseguite d'ufficio con rivalsa a carico della famiglia del defunto.

CAPITOLO II – ARCHE E CAPPELLE

Art.20

Le arche o cappelle sono costruite da coloro che ne faranno richiesta al Comune con le modalità stabilite volta per volta con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.21

Le arche o cappelle saranno tutte contrassegnate da un numero d'ordine che sarà riportato nella deliberazione, nei registri dell'ufficio e in quello generale del Custode.

Art.22

I titolari delle arche o cappelle ed i loro successori non avranno se non l'uso delle stesse ed è fatto divieto di venderle o locarle ad altre persone ed Enti.

Art.23

I titolari potranno farvi eseguire tutti quei lavori che non turbino l'armonia dell'insieme del Cimitero ma dovranno presentare in precedenza regolare progetto da sottoporsi all'approvazione della Giunta.

Art.24

I diritti che derivano dalla concessione nonché gli obblighi derivanti dal presente regolamento si intendono fruibili o a carico della persona cui è intestata l'arca o cappella, gli eredi peraltro potranno continuare il godimento ed il possesso e subentrano al medesimo negli obblighi suddetti.

Art.25

I titolari potranno far tumulare nelle arche o cappelle i cadaveri dei componenti la propria famiglia e dei loro ascendenti e discendenti nonché dei loro collaterali ed affini fino al quarto grado. Nessuna persona estranea potrà esservi tumulata senza deliberazione della Giunta per eccezionali motivi.

Art.26

Per ogni salma che deve essere tumulata in un'arca o cappella dovrà esserne rilasciato dall'Ufficio di Polizia Municipale il permesso che dovrà essere presentato al custode. Nel permesso sarà indicato il numero della arca o cappella dove deve essere eseguita la tumulazione.

Art.27

Ai titolari ed ai loro eredi spetta il mantenimento delle arche o cappelle nel modo che sarà indicato dagli uffici comunali, salvo l'esecuzione d'ufficio nel caso di inosservanza di tali prescrizioni.

CAPITOLO III – POSTI A TEMPO

Art.28

I posti di cui all'art.2 comma 3 sono ceduti a tempo limitato, ai prezzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere acquistati se non al momento di essere occupati.

Art.29

Gli acquirenti di questi posti dovranno farne domanda all'Ufficio di Polizia del Municipio, pagarne il prezzo immediatamente ed ottenere dall'Ufficio di Polizia un permesso di seppellimento da esibirsi al custode interrattore.

Art.30

Le sepolture suddette saranno occupate in ordine alternativo cominciando dal n.1 e gli acquirenti dovranno accettare il posto che loro verrà assegnato.

Art.31

Sopra il terreno corrispondente di ogni singola cassa, ove non provveda la famiglia, a spese del Municipio, sarà collocato un segnale con il nome e cognome della persona ivi sepolta e la data della morte ed il numero segnato nel permesso di seppellimento e nel registro dell'Ufficio del Municipio, uguale numero sarà riportato nel registro generale dell'interratore.

Art.32

Il Municipio dopo venti anni avrà diritto a far levare la cassa con i resti dei cadaveri per trasportarli nell'ossario ed il posto stesso rimarrà a disposizione del Comune.

Art.33

Potranno gli eredi o rappresentanti della famiglia domandare la conferma del posto stesso di dieci in dieci anni pagando nuovamente per ogni ulteriore concessione la metà della tassa originaria.

ISCRIZIONI

Art.34

Sulla parte interna dei muri di cinta, sui muri delle cappelle pubbliche, sia interni che esterni, che su tutti i muri in genere lasciati a grezzo, potranno essere collocate lapidi con iscrizioni e ricordi a memoria purché eseguiti in alabastro o marmo naturale con sporgenza massima di quattro centimetri e che le spese occorrenti siano a completo carico del richiedente.

Art.35

Gli spazi di cui al precedente art.34 saranno venduti, dietro presentazione di apposita domanda, ai prezzi e alle modalità stabilite con delibera di Consiglio. La durata della concessione è fissata in anni 30.

Art.36

Il richiedente, unitamente all'apposita domanda, dovrà allegare i disegni dei lavori di cui al precedente art.34 per l'approvazione degli stessi da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale.

Art.37 (abrogato)

Art.38

Sarà in facoltà dell'acquirente dello spazio di che agli articoli precedenti di scegliere la muraglia ove voglia apporre l'iscrizione o il ricordo ma per il punto preciso di quella dovrà uniformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio Municipale, onde non rimanga troppo spazio vuoto e dovrà parimenti sottostare al parere dell'Ufficio Tecnico comunale per le dimensioni del lavoro onde non turbi l'armonia generale degli altri.

Art.39

I disegni dei lavori e le copie delle iscrizioni di che agli articoli 35 e 36 e la ricevuta del pagamento dello spazio acquistato dovranno essere presentate al Custode interrattore prima di intraprendere qualsiasi lavoro.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.40

Per i lavori in genere viene stabilito che quelli che sono a cura del Municipio saranno eseguiti dai propri manifattori accollatari od impresari e quelli che rimangono a carico dei privati potranno essere eseguiti anche da altri manifattori.

Art.41

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della tenuta dei Registri delle sepolture privilegiate. A questo effetto aprirà tre registri: il 1° per i posti speciali, che dovrà contenere il nome e il cognome dell'acquirente del posto, il nome ed il cognome del tumulato, la data della tumulazione ed il numero d'ordine e la sezione della sepoltura di che all'art.2. Il 2° conterrà il nome e cognome dell'intestatario dell'arca o cappella ed il numero d'ordine della stessa. Il 3° per i posti a tempo riporterà il nome e cognome dei tumulati e il numero di che all'art.31.

Art.42

L'Ufficio di Polizia Municipale rilascia i permessi di seppellimento nelle sepolture privilegiate e fa speciale annotazione su quelli indicando il genere di sepoltura concessa, con tutte le notizie ed i requisiti di che agli articoli precedenti.

Art.43

Il Custode interratorre ritira i permessi di seppellimento e gli altri documenti che servono a giustificare le tumulazioni avvenute, nonché l'autorizzazione per i lavori ed apposizioni di epigrafe.

Sul registro generale dei defunti che egli deve tenere, in ordine all'art.36 del Regolamento di Polizia Mortuaria, di fronte al nome del tumulato fa l'annotazione della sepoltura privilegiata concessagli riportando le indicazioni contenute sul permesso di seppellimento.

Art.44

Le famiglie dei defunti sepolti nei posti a terra potranno apporre lastre di marmo, lapidi od altro a copertura dei posti stessi, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'ufficio Tecnico comunale le quali verranno a far parte integrante del presente regolamento.